REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

ART. 2 - Presupposto dell'Imposta

Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla leggi nazionali e regionali in materia di turismo, attività agrituristica e nautica.

Art. 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.

Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Cavallino-Treporti, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

Sono assimilati ai residenti e, pertanto, non soggetti passivi d'imposta, i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime.

I responsabili degli obblighi tributari sono i gestori delle strutture ricettive, ed equiparate, che assumono la veste di agenti contabili ai sensi dell'art. 93 TUEL.

Arti. 4 – Esenzioni

Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori di anni 12 ospitati nelle strutture ricettive diverse dai campeggi e dai marina resort;
- i volontari che, nel sociale, offrano il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali ed umanitarie;
- gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per motivi di servizio;
- i lavoratori occupati presso aziende/imprese che svolgano attività, anche temporanea, nel territorio comunale;
- gli autisti di pullman, le guide e/o accompagnatori turistiche/ci abilitate/i che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati e i singoli componenti degli stessi;
- chi soggiorna nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 aprile.

Art. 5 - Misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata ed articolata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale sopra richiamata.

Ai fini di cui al precedente articolo 4 sono considerati gruppi organizzati i gruppi composti da almeno 14 componenti esclusa la guida turistica/accompagnatore come individuata/o al precedente articolo.

Nel caso di soggiorni superiori a trenta giorni, se disciplinati da regolare contratto, l'imposta di soggiorno si assolve in via anticipata e forfetaria alla stipula del contratto.

Le aliquote dell'imposta e l'importo forfetario per i lunghi soggiorni sono determinate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 entro la misura fissata dalla norma statale di riferimento.

Art. 6 – Versamento dell'imposta.

I soggetti passivi corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.

L'obbligo di versamento a carico dei soggetti passivi è riferito a ciascun pernottamento.

Il gestore della struttura rilascia quietanza delle somme ricevute.

E' ammesso il pagamento cumulativo di più soggetti passivi debitamente individuati nella quietanza.

Ad eccezione di quanto stabilito nel terzo comma dell'articolo precedente, l'imposta, trattandosi di tributo istantaneo, viene riscossa per intero senza applicazione di soglie minime e/o di franchigie.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Cavallino-Treporti delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il 30° giorno del mese successivo la riscossione con le seguenti modalità:

- bonifico bancario su apposito conto corrente del Comune;
- pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
- altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione.

Art. 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive, come individuate nell'art. 2, ubicate nel Comune di Cavallino-Treporti sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno mediante l'affissione prevista dall'art. 12.

Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 10 del mese successivo:

- il numero dei soggetti passivi che hanno pernottato presso la loro struttura nel corso del mese;
- il numero dei soggetti esenti distinti per categoria di esenzione;
- il numero dei forfetari nonché l'importo di quanto effettivamente riscosso.

Hanno, altresì, l'obbligo di comunicare immediatamente all'Ente i soggetti che dovessero rifiutare il pagamento dell'imposta, al fine di agevolarne l'attività di recupero dell'imposta.

La dichiarazione è effettuata, sulla base della modulistica predisposta dell'Ufficio Tributi, anche telematicamente.

Il gestore della struttura dovrà annotare sulla fattura/ricevuta fiscale rilasciata al cliente soggetto passivo, oppure su altro documento non fiscale, l'avvenuta riscossione dell'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva deve rendere il conto della gestione, secondo gli schemi ministeriali, entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Art. 8 – Accertamento e controllo

Ai fini dell'attività di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge27.12.2006. n. 296.

Ai fini dell'attività di controllo l'Amministrazione può invitare i soggetti passivi ad esibire o trasmettere atti e documenti.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Art. 9 - Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473 oltre ché da quanto stabilito nel presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 7, co. 1 si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento)euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n, 267. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, co. 2 si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 (venticinque) a 200,00 (duecento)euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n, 267. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 10 - Riscossione coattiva

Le somme dovute all'ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 1 - Rimborsi

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può esserne richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad euro quindici.

Art. 12 - Pubblicazione e pubblicità

Ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. n 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Il regolamento sarà affisso in apposito spazio in tutte le strutture ricettive del Comune di Cavallino-Treporti

Art. 13 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.